

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Vorrei sperare che l'onorevole ministro accettasse questo mio articolo aggiuntivo che è conforme allo spirito della legge. Si tratta semplicemente di andare incontro a delle associazioni, le quali sono perfettamente sulla linea dei principi della nostra legislazione, le quali cioè spontaneamente vogliono fare atto di pubblicità della loro attività. Non si può negare che tutta questa legge somiglia un pochino come alla messa sotto vigilanza speciale delle associazioni. Per giungere a ciò, quando si tratta di individui occorre una condanna. Mettere sotto vigilanza tutte le associazioni potrebbe sembrare anche odioso.

Vi sono associazioni le quali spontaneamente vogliono offrire il modo di far vedere come agiscono, e cioè aprire i battenti della loro attività alla luce di tutti.

Lo Stato deve offrire loro questa possibilità e istituire il registro delle associazioni, oggi per un fine politico, ma anche ai fini della capacità giuridica che sarà oggetto di altra norma.

L'accoglimento della mia proposta darebbe la possibilità a tutte le associazioni di dar comunicazione spontanea e completa all'autorità politica del modo con il quale esse svolgono la loro attività. Spero che il mio articolo aggiuntivo sarà accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il concetto dell'onorevole Sansone è certamente lodevole. Egli si propone di istituire un registro delle associazioni al quale possano iscriversi liberamente le associazioni che credono di poter comunicare i loro atti e tutti i nomi dei loro soci. Queste associazioni sarebbero liberate dalla richiesta.

Il concetto è giusto. Però trascende dai limiti della legge, e appartiene piuttosto a quella disciplina delle associazioni che dovrebbe formare oggetto di una legge totale di molto più vasta portata.

Io prego l'onorevole Sansone di non insistere nel suo emendamento, che, ripeto, eccede i limiti della legge. E d'altro canto prometto di tener conto delle osservazioni e della proposta dell'onorevole Sansone, come si dovrà certamente tenerne conto, quando presenterò il disegno di legge sulle associazioni di cui m'impegno di iniziare al più presto lo studio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BODRERO, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole guardasigilli. Desidererei fare osservare all'onorevole Sansone che la istituzione di un registro delle associazioni nelle prefetture costituirebbe il pericolo di un nuovo organo burocratico in ciascuna prefettura, che sarebbe per conseguenza maggiormente gravata di lavoro.

Qualora tutte le associazioni volessero essere iscritte in questo registro, sarebbe necessario mantenere un impiegato apposito per la tenuta di questo registro, soprattutto qualora si tenga presente che la proposta dell'onorevole Sansone implica anche una denuncia periodica ogni tre mesi. Quindi tutto questo richiederebbe addirittura non solo un impiegato apposito ma anche uno scritturale, e porterebbe una complicazione enorme.

Sono d'accordo su quanto ha detto l'onorevole guardasigilli, che si debba tener conto della proposta dell'onorevole Sansone quando si effettuerà il proposito che l'onorevole ministro ha manifestato, quando cioè si presenterà la legge che disciplinerà tutta la materia delle associazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

SANSONE. In verità, insisto nel mio emendamento, perchè mi sembra che esso sia collegato con tutto il sistema della legge. Vuol dire che, se sarà respinto, non sarà per questo pregiudicata la questione, dopo quanto ha detto il ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego la Camera di respingere la proposta dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone insiste dunque nel suo articolo aggiuntivo non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 2.

« I funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine, dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, non possono appartenere neppure in qualità di semplice socio, ad associazioni, enti od istituti costituiti ed operanti in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sotto pena della destituzione.